



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### **ORDINANZA N. 354 DEL - 1 LUG. 2011**

Concessione del servizio ferroviario svolto nell'ambito portuale di Venezia ai sensi del D.M. 4 aprile 1996: procedure informatiche e tariffe in deroga.

#### **IL PRESIDENTE**

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n.84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto ministeriale 4 aprile 1996, emanato ai sensi del citato articolo 6 della Legge n.84/1994, che all'art. 1 individua, quale servizio di interesse generale, il servizio ferroviario svolto nell'ambito dei porti;

VISTA l'Ordinanza Autorità Portuale di Venezia n.290 del 2008, la quale stabilisce le tariffe per ogni carro raccordato a partire dal 01/01/2009;

CONSIDERATA la riduzione dei ricavi di ERF, a fronte di costi di gestione prevalentemente di natura fissa, nonché considerata altresì la necessità di mantenere gli standard del servizio in essere, in attesa dell'aumento dei volumi di traffico previsto a seguito dei progetti di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie nel Porto di Venezia, che rispecchiano inoltre le aspettative dell'Unione Europea a riguardo;

CONSIDERATA la necessità di poter operare in deroga alle tariffe in allegato all'ordinanza 290/2008 al fine di favorire l'intermodalità ferroviaria in presenza di determinate modalità che favoriscano economie di scala;

CONSIDERATO che il 1 gennaio 2011 è iniziata, in collaborazione con ERF e i soggetti raccordati utilizzatori del servizio ferroviario, la fase di sperimentazione di una nuova funzionalità del sistema LogIS dedicata alla richiesta per





## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

via telematica del servizio in oggetto, il cui esito è risultato complessivamente positivo;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI,

### ORDINA

#### **Articolo 1: Procedure informatiche**

La fornitura del servizio ferroviario portuale è obbligatoriamente subordinata all'utilizzo del sistema LogIS, in base alla procedura di seguito descritta:

In prima istanza, l'utente dovrà richiedere il servizio compilando il documento di LogIS denominato "Richiesta di Servizio di Terminalizzazione", in mancanza del quale ERF non potrà fornire il servizio richiesto. In seguito, entro 72 ore dal completamento delle operazioni necessarie all'espletamento del servizio, l'utente ed ERF, per quanto di rispettiva competenza, dovranno compilare il documento di LogIS denominato "Modulo Merci Carri Ferroviari", in mancanza del quale non potrà inoltre essere erogato il contributo previsto dall'Ordinanza APV n.290 del 2008.

#### **Articolo 2: Tariffe in deroga**

Si consente al concessionario, nel rispetto del principio di parità di trattamento per tutti gli utenti, di derogare alle tariffe stabilite nei casi in cui accertate economie di esercizio derivanti da incrementi dei volumi di traffico permettano, sulla scorta di un'analisi industriale dei costi, di applicare una riduzione alle tariffe di cui alla precedente Ordinanza APV n.290 del 2008.

Venezia, **1 LUG. 2011**

IL PRESIDENTE  
Prof. Paolo Costa